

Ordinanza sindacale n. 257 del 19.07.2013

Oggetto: Provvedimento interdittivo temporaneo ed urgente riguardante esercizio di somministrazione alimenti e bevande denominato "The Place", ubicato a Marina di Ragusa in via del Mare 4.

IL SINDACO

Preso atto della richiesta prot. n. Cat. 2/Div.PASI/2013 del 17.7.2013 da parte della Questura di Ragusa avente ad oggetto la proposta di adozione di un provvedimento sanzionatorio - interdittivo temporaneo ed urgente riguardante l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande denominato "The Place", ubicato a Marina di Ragusa in via del Mare 4 di cui il titolare risulta essere la sig.ra Toscano Paola, nata a Ragusa il 17.8.1972 e residente a Santacroce Camerina in c.da Chiuse Nuove, a seguito di irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività;

Richiamata, altresì, la CNR della Questura prot. n. 5704 del 15 luglio 2013, inviata per conoscenza al Comando di P.M., il cui contenuto anche se non materialmente trascritto in tale atto si intende integralmente riportato anche ai fini della cd. motivazione *per relationem* con cui si evidenziano numerose violazioni da parte del titolare del pubblico esercizio, indicato in oggetto;

Preso atto, anche, della CNR del Comando di P.M. prot. n. 57877 del 16 luglio 2013 il cui contenuto anche se non materialmente trascritto in tale atto si intende integralmente riportato anche ai fini della cd. motivazione *per relationem* con cui si evidenziano numerose violazioni da parte del titolare del pubblico esercizio, indicato in oggetto;

Preso atto del contenuto dell'ordinanza commissariale n. 46642 del 03.06.2013 avente ad oggetto "*stagione estiva 2013. Regolamentazione emissioni sonore e disposizioni in materia di sicurezza urbana*" il cui contenuto anche se non materialmente trascritto in tale atto si intende ripetuto anche ai fini della cd. motivazione *per relationem*, con la quale si è provveduto a dettare una disciplina delle attività dei pubblici esercizi con particolare riguardo alle fattispecie indicate nell'oggetto della predetta ordinanza, dando atto, nel contempo, che nella stessa non viene dettata alcuna prescrizione in ordine agli orari di apertura e chiusura e che la predetta ordinanza prevede che **"alla seconda infrazione, il Sindaco adotterà, secondo il principio di proporzionalità ed adeguatezza, tutte le misure inibitorie, totali e parziali, necessarie a contenere ed abbattere le emissioni inquinanti e, comunque, la temporanea chiusura dell'esercizio"**;

Considerato – come si evince dal contenuto della CNR della Questura e dagli atti depositati presso Comando di P.M. – che la titolare del predetto esercizio non solo nella stagione corrente ha violato diverse disposizioni così come anche nel corso della stagione estiva 2012 e, conseguentemente, tenuto conto del comportamento recidivo e non collaborativo della stessa in ordine al rispetto della normativa di settore;

Ritenuto necessario ed urgente adottare gli atti consequenziali di propria competenza;

Letto:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) che, operando un trasferimento di funzioni amministrative a



Costituzione invariata, all'art. 159 ha previsto che «le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica»;

- il secondo comma dello stesso art. 159 che fornisce la definizione di ordine pubblico e sicurezza, stabilendo che esso ricomprende «le misure preventive e repressive dirette a tutelare il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni»;

Richiamato l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, che ha previsto, al comma 2, lettera h), che spetta allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa»;

Preso atto del recente orientamento giurisprudenziale amministrativo secondo cui il Sindaco può adottare un provvedimento di revoca riguardante un pubblico esercizio in piena autonomia (Cfr. **Tar Calabria - Sezione II - Sentenza 15 gennaio-22 marzo 2010 n. 329**);

Tenuto conto, altresì, del contenuto di recenti sentenze in merito all'individuazione dell'autorità competente ad adottare i provvedimenti di sospensione e revoca delle licenze di esercizi pubblici di somministrazione ai sensi dell'art. 100 del R.D. 18.06.1931, n°773 - T.U.L.P.S. (Cfr. **TAR Emilia Romagna - Parma - sentenza n°795 del 17.12.2003**) secondo cui "i provvedimenti di sospensione (o chiusura) di pubblici esercizi rientrano nella competenza di polizia locale amministrativa del Comune e, per esso, del Sindaco" in quanto "la potestà di sospensione ex art. 100 Tulp. deve intendersi trasferita alla competenza del Sindaco anche nel caso in cui l'adozione della misura si renda necessaria per ragioni di sicurezza pubblica", in una col trasferimento delle funzioni amministrative relative alla materia "polizia locale urbana e rurale" (Cfr. **TAR Emilia Romagna - Parma - 17.12.2003, n°795**) e che, pertanto, "è il Sindaco e non il Questore l'organo competente all'adozione della sospensione di una licenza di polizia per un pubblico esercizio, anche ove disposto per ragioni attinenti alla sicurezza ed alla moralità pubblica" (Cfr. **TAR Calabria - Catanzaro - 28.11.2000, n°1486**);

Richiamato, in particolare, l'orientamento giurisprudenziale formatosi *in subiecta materia* secondo cui la ratio della riforma di cui alla legge 287/91 "...è chiaramente quella di evitare la intrusione delle Autorità Statali di P.S. nelle valutazioni riservate agli enti titolari delle funzioni amministrative...", giungendo, così, al "punto fermo" secondo cui "...le incombenze di cui all'art. 100 sono state trasferite dall'Ente Statale a quello locale" (Cfr. **TAR Sicilia - Catania, sez. III, 26.06.1995, n°1981**) e che queste pronunce muovono da un assunto secondo cui i poteri in tema di revoca e sospensione delle licenze di commercio per motivi di ordine e sicurezza pubblica sarebbero stati assorbiti all'interno dei compiti di polizia amministrativa trasferiti alle Regioni ed ai Comuni ai sensi del dPR 616/77 (Cfr. **Consiglio di Stato nella sentenza n°7777 del 25.11.2003; TAR Lombardia - Milano - nella sentenza n°3719 del 09.09.2003**);

Preso atto della giurisprudenza amministrativa secondo cui la competenza riguardante la materia dell'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione dell'attività compete al Sindaco, in



2 KP

quanto si verte su materia di sicurezza pubblica che viene riservata ex art. 54, co. 1 lett. a), dlgs 267/2000 al Sindaco quale ufficiale di Governo (Cfr. Tar Lombardia sentenza n. 5566/2004);

Visto, altresì:


- il D. Lgs. n. 59/2010 che all'art. 10 "Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi" stabilisce che l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie;
- il D.L. 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214;

Preso atto della circolare n. 1 del 21 marzo 2013 dell'assessorato delle attività produttive con cui, a seguito della sentenza della Consulta n. 299/2012, si è ritenuto applicabile anche in Sicilia la precitata normativa;

Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo: *"ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (...) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio"*;

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura - Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che... *"eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili,*



dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148";

Rilevato che unanime giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che – nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande – optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la *ratio* di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (Cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 20 novembre 2007, n. 3708, in "Foro amm. TAR", 2007, 11, p. 3416);

Considerato anche che la *ratio* di tali provvedimenti sindacali è quella di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona» (Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 maggio 2006, n. 1264, in "Foro amm. TAR" 2006, 5, p. 1596);

Considerato infine, con precipuo riferimento alla fattispecie in oggetto, che "il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell'orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell'area in cui si verificano rumorosi assembramenti, costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe" (T.A.R. Veneto, sez. III, 22 maggio 2007, n. 1582, in "Foro amm. TAR", 2007, 5, p. 1544) e che tale nesso causale risulta con evidenza dal sopra richiamato verbale della Polizia Locale;

Constatato che nella fattispecie chiara è la necessità di un intervento urgente in vista dell'imminente prossimo fine settimana e del perpetrarsi del fenomeno di degrado e di violazione della quiete e della sicurezza ed ordine pubblico descritto torni a manifestarsi, per cui sussistono le particolari esigenze di speditezza del procedimento che impediscono, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo;

Preso atto della giurisprudenza amministrativa secondo cui la competenza riguardante la materia dell'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione dell'attività compete al Sindaco, in quanto si verte su materia di sicurezza pubblica che viene riservata ex art. 54, co. 1 lett. a), dlgs 267/2000 al Sindaco quale ufficiale di Governo (Cfr. Tar Lombardia sentenza n. 5566/2004);

Valutati tutti gli elementi istruttori fattuali e normativi prima citati e considerato necessario ed urgente, adottare un'ordinanza contingibile ed urgente con limitazione dell'orario di apertura al pubblico nelle ore serali e notturne del pubblico esercizio in indirizzo ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L. e D.M. 5.8.08, dando atto che la restrizione di orario non determina una chiusura *tout court* dell'attività che ben può essere esercitata durante le ore del giorno e fino alle 21,00 per il periodo compreso dall'adozione del presente atto e fino al 30.09.2013, essendo peraltro connaturata agli episodi descritti nella parte motiva del provvedimento il fatto che questi si verifichino soprattutto nelle tarde ore serali;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

Visto il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27;



Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

Visto l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635;

Vista la legge 25/08/1991, n. 287;

Visto l'art. 2, c. 1, lett. a), d) ed e) del Decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008, il quale, in combinato disposto con l'art. 54, c. 4, D.Lgs 267/2000, prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che favoriscono i fenomeni di violenza;

Dare atto che ricorrono tutti i requisiti di cui all'art. 54 del T.U.E.L. nei termini e nelle forme del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza costante e consolidata, secondo cui "deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (Cfr. TAR Lombardia-Brescia, sez. II, sentenza 18.05.2011 n° 739; sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977);

Tutto quanto sopra premesso e considerato

ORDINA

Al titolare dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande denominato "The Place", ubicato a Marina di Ragusa in via del Mare 4, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Toscano Paola, nata a Ragusa il 17.8.1972 e residente a Santa Croce Camerina in c.da Chiuse Nuove, s.n. - a fronte delle motivazioni indicate precedentemente,


1) la chiusura dell'esercizio sopraccitato "The Place" per un periodo di 15 (quindici) giorni a far data dalla notifica della presente Ordinanza;

2) successivamente, l'ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA ALLE ORE 21.00 - per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto - a far data dalla scadenza del periodo di chiusura di quindici giorni e sino al 30.09.2013.

Dare atto che:

- a) durante l'apertura, Ella dovrà attenersi a quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 46642 del 03.06.2013 avente ad oggetto "*stagione estiva 2013. Regolamentazione emissioni sonore e disposizioni in materia di sicurezza urbana*";
- b) la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa che va da euro 154,00 ad euro 1.032,00 ai sensi dell'art. 17 bis, comma 3, R.D. n. 773/1931. A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui all'art. 17 bis, sarà applicata la procedura di cui all'art. 17 ter e 17 quater R.D. n. 773/1931.
- c) ai sensi dell'art. 5 R.D. n. 773/1931 si procederà nel caso di mancata ottemperanza alla procedura di esecuzione in danno.

Copia della presente deve essere comunicata alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza e al Comando di P.M. di Ragusa, al Dirigente SUAP e al Comandante della P.M..



5 x P


Si avverte che il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà segnalato dagli Organi di controllo e di vigilanza all'Autorità Giudiziaria competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di notificare copia del presente atto all'interessato e di procedere alla vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà trattato per le finalità di cui al presente procedimento, dando atto che responsabile del procedimento è per il profilo amministrativo il dott. Santi Distefano – settore SUAP – e per il profilo di vigilanza dott.ssa Lucenti Rosalba – settore Polizia municipale e che tutti gli atti indicati anche se non materialmente allegati fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento anche sotto il profilo della cd. motivazione *per relationem*.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla data di notifica.

Dalla Residenza Municipale, il



Il Sindaco
(ing. Federico Piccitto)